



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Rita GHEDINI, BERTUZZI, LO GIUDICE, SANTINI,
PINOTTI, GRANAIOLO, FEDELI, BROGLIA, SPILABOTTE, MATURANI,
FAVERO e D’ADDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha rappresentato una grande conquista in tema di diritti d'integrazione sociale e di assistenza della persona diversamente abile, garantendone il pieno rispetto da parte dell'intera collettività e promuovendone l'integrazione in tutti gli ambiti della vita dalla società alla famiglia, alla scuola, al lavoro. Sempre sullo stesso terreno la legislazione italiana ha inoltre riconosciuto il ruolo centrale della famiglia nelle problematiche connesse alla disabilità, con il varo delle leggi 8 marzo 2000, n. 53, 8 novembre 2000, n. 328, e con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. È partendo dai suddetti dati consolidati che occorre ora sostenere tale indirizzo culturale, dando priorità alla piena applicazione dei principi contenuti nella legge n. 104 del 1992.

Per disabilità grave si intende una disabilità del 100 per cento che necessita perciò di assistenza continua, perché la persona colpita da disabilità non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, secondo quanto previsto, in particolare, dall'articolo 3, comma 3, della già citata legge n. 104 del 1992, e dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992. L'indagine ISTAT 2004-2005 su «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari», aggiornata nel 2009, ci consegna un universo di disagio sociale legato alla disabilità particolarmente rilevante: le persone con disabilità di sei anni e più che vivono in famiglia in Italia nel 2004 erano 2.600.000, pari

al 4,8 per cento della popolazione italiana, mentre le famiglie con disabili erano pari a 2.356.000, ossia il 10,3 per cento del totale. Si stima inoltre che le persone di 6 anni e più che hanno delle difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana, ossia hanno difficoltà a espletare le principali attività di cura personali, sono circa 376.000, pari allo 0,7 per cento, mentre tra i giovani adulti con disabilità (6-44 anni), il 62 per cento sono figli che vivono con i genitori (tale valore nella popolazione totale è del 43 per cento); nella maggioranza delle famiglie (58,3 per cento), poi, c'è almeno una persona non disabile che può farsi carico delle persone con disabilità che fanno parte della famiglia.

Se quindi, nel nostro Paese, il 93 per cento delle persone con disabilità vive in famiglia, si capisce come questa costituisca l'«ammortizzatore» che generalmente prende in carico il disabile e che rappresenta per la persona stessa una risorsa fondamentale per affrontare le limitazioni derivanti dalla disabilità. Come ben sappiamo, in Italia, l'insufficienza di una rete di supporto all'assistenza delle persone gravemente disabili, fa sì che praticamente tutto il peso ricada sulle spalle delle famiglie. Del resto, molto spesso la prestazione della cura e dell'assistenza alle persone disabili gravi costituisce per i familiari non solo un impegno volontariamente assunto per ragioni affettive, ma anche una necessità, soprattutto qualora non versino in condizioni economiche così agiate da consentire loro di avvalersi di professionisti del settore, il cui compenso è di entità considerevole. All'impegno del lavoro all'esterno, per i familiari delle persone disabili, si aggiunge quindi l'onere della prestazione del lavoro quotidiano di cura e assistenza,

che determina un logoramento e uno *stress* fisico e psicologico di notevole portata, del quale deve essere riconosciuta l'equiparazione ai lavori particolarmente usuranti, in ragione degli analoghi impegni, *stress*, e logoramento fisico e mentale che l'attività di cura ai disabili inevitabilmente comporta.

Secondo un Rapporto Censis del 2006, i *caregivers* di famiglia - coloro i quali seguono e assistono persone disabili gravi e gravissime in ambito familiare -, in Italia, sono principalmente donne (76,6 per cento), generalmente mogli e figlie che ospitano il malato in casa (più dell'80 per cento). Inoltre, si tratta in prevalenza di *caregivers* in età attiva (51,6 per cento tra 46 e 60 anni di età), di cui il 45,7 per cento ha problemi di lavoro: di questi il 16,1 per cento lo ha dovuto lasciare il lavoro, il 32,1 per cento ha chiesto il *part-time*, un altro 33,9 per cento ha dovuto cambiare attività, il 3,6 per cento è stato licenziato. Inoltre, il 53,6 per cento dei *caregivers* lamenta sonno insufficiente e l'87,3 per cento stanchezza: oltre ai costi misurabili, il *caregiver* subisce, infatti, la fatica, l'isolamento sociale, la riduzione della qualità della vita e la compromissione delle relazioni familiari. Si stima che più del 50 per cento dei *caregivers* primari è a rischio di depressione, presentando ansia, insonnia, difficoltà a concentrarsi sul lavoro.

Si tratta di figli, coniugi, genitori che assistono un familiare con disabilità grave o gravissima, o un anziano malato e che, a volte, sono costretti a licenziarsi per dedicarsi ai loro cari, giorno e notte, in assenza di servizi adeguati sul territorio. I *caregivers* di famiglia svolgono gratuitamente un lavoro di «cura invisibile», un lavoro di supplenza rispetto allo stesso dovere di tutela della salute e di solidarietà che, secondo gli articoli 2, 3, e 32 della Costituzione, spetta direttamente allo Stato. Nel nostro Paese, quindi, la figura del *caregiver* è di fondamentale importanza per la stessa tenuta del tessuto sociale. Così, mentre in Italia tali figure

non sono adeguatamente riconosciute, anche in termini economici, nei principali Stati membri dell'Unione europea, al *caregiver* non solo sono attribuiti specifici compensi, ma anche una serie di strumenti di tutela che riconoscono a livello giuridico il valore di questo lavoro di cura, anche per la collettività. In tema di lavoro, tra l'altro, la Corte di giustizia europea, con la «sentenza Coleman» (17 luglio 2008, C-303/06, *S. Coleman - Attridge Law, Steve Law*), ha stabilito che il divieto di discriminazione per ragioni di disabilità si applica non solo alla persona interessata ma anche a chi l'assiste - sulla stessa scia, anche la direttiva comunitaria 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, recepita dall'Italia nel 2003.

Nell'ordinamento italiano, però, questo principio non ha ancora trovato piena attuazione: proposte di legge per l'anticipazione del pensionamento dei familiari di disabili gravi giacciono in Parlamento addirittura sin dalla XIII legislatura. Oggi, in un momento di crisi economica come quello che sta attraversando il nostro Paese, è necessario mettere in campo politiche di ampio respiro capaci di ridisegnare il sistema sociale italiano, evitando di intervenire soltanto con provvedimenti mirati a scongiurare nel breve periodo l'emergenza. In tal senso, il primo obiettivo deve essere la salvaguardia delle strutture sociali fondamentali per lo sviluppo del Paese e, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, primi fra tutti quei nuclei familiari particolarmente fragili che si fanno carico dell'assistenza, cura, educazione e crescita di figli diversamente abili.

Come relatrice presso l'11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) per l'AS 2206, *Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili*, nel corso della passata legislatura, mi sono interessata di effettuare alcuni approfondimenti sulla questione, anche alla luce delle disposizioni previdenziali nel frattempo intervenute, contenute nel cosiddetto decreto

«Salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e nel cosiddetto decreto «Milleproroghe» (decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). Il presente disegno di legge si prefigge dunque lo scopo di introdurre finalmente nel nostro ordinamento una forma di anticipazione del pensionamento a favore dei *caregivers*, tenendo conto, da un lato, delle nuove norme in materia di accesso al pensionamento, e dall'altro, le difficoltà di copertura finanziaria che una misura di tale portata può comportare, come pure già rilevato da alcune relazioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato nel corso dell'esame dell'AS 2206 durante la XVI legislatura.

Nel merito, il testo proposto corrisponde alla volontà di introdurre, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, un meccanismo di anticipo sui requisiti soggettivi di accesso al pensionamento (sul modello dei lavori usuranti), che appare più coerente con la struttura del sistema previdenziale, superando al contempo il doppio regime tra lavoratori pubblici e privati. In particolare, all'articolo 1 si prevede che i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi della nuova disciplina pensionistica (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), possono accedere alla domanda di anticipo del pensionamento, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento. Tale diritto è condizionato al ricorso congiunto di alcuni requisiti e, in particolar modo, quello dell'assistenza

continuativa, per almeno diciotto anni, di uno o più figli conviventi disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento, e ai quali sia stata concessa l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 21 novembre 1988, n. 508. Inoltre, si prevede che beneficiario del diritto all'anticipazione del pensionamento possa essere un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile ovvero un fratello o una sorella, nel caso in cui il genitore stesso sia deceduto o impossibilitato a svolgere l'assistenza.

Al fine di assicurare l'effettività della prestazione del lavoro di cura e di assistenza, presupposto per l'esercizio del diritto all'anticipazione del pensionamento, l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che alla domanda siano allegati una serie di documenti, tra i quali le certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, relative al figlio disabile assistito, e la certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza continuativa di diciotto anni.

Da ultimo, l'articolo 3 del presente disegno di legge intende dare soluzione a quella discussa disposizione introdotta con una modifica in sede di conversione del cosiddetto decreto «Milleproroghe» (articolo 6, comma 2-*septies*, lettera *a*), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14), che ha inserito, tra i soggetti destinatari delle misure di salvaguardia esonerate dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso alla pensione (eliminazione penalizzazioni) della riforma Fornero, i familiari di soggetti disabili - nella realtà, i coniugi - che alla data del 31 ottobre 2011 si trovavano a godere del congedo straordinario per assistenza *ex* legge n.104 e che avrebbero maturato 40 anni di contribuzione entro 24 mesi dalla

data di inizio del congedo. È, infatti, necessario modificare la summenzionata disposizione in quanto, da un lato, la data del 31 ottobre 2011 è del tutto arbitraria e non coincidente con nessuno dei termini temporali inseriti nella nuova normativa di accesso alla pensione, i cui riferimenti sono tutti riferibili al 4 dicembre 2011 (data di emanazione del decreto stesso) ovvero al 31 dicembre 2011, e dall'altro, concedere il beneficio alle sole persone che si trovassero in congedo a quella data introduce un'incomprensibile iniquità: a fronte di soggetti nella medesima condizione personale e destinatari parimenti del diritto a fruire dei congedi, alcune, quelle che casualmente si trovavano in congedo a quella data, possono godere della deroga, altre – che magari avevano concluso il periodo di congedo il giorno prima o vi entravano dal giorno dopo – no.

In sostanza, l'articolo 24, comma 14, lettera *e-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limita la salvaguardia dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso alla pensione a un ristrettissimo numero di genitori di disabili gravi, definendo una platea di beneficiari in qualche misura casuale. Non a caso, quindi, la previsione del diritto solo per chi era in congedo straordinario il 31 ottobre 2011 è stata definita «norma lotteria»: con

ciò si è chiaramente inteso sottolineate che, presumibilmente, in quella data molti genitori avevano già utilizzato tutti i giorni a disposizione per il congedo – e, in tal senso, si capisce come tali soggetti siano in realtà coloro i quali hanno più difficoltà a gestire assistenza e impegno professionale –, oppure semplicemente avevano preso un giorno di permesso mensile in base alla legge n. 104 del 1992. Con il presente disegno di legge s'intende dunque risolvere tale disparità di trattamento, facendo riferimento a una categoria di soggetti tra i quali sono ricompresi sia gli esenti dalle penalizzazioni per l'accesso alla pensione anticipata, sia i cosiddetti salvaguardati dalle nuove disposizioni in materia pensionistica, purché siano in procinto di maturare il requisito per la pensione secondo le vecchie norme, nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del cosiddetto decreto «Salva Italia». Infine, oltre a riconoscere il beneficio all'intera platea dei fruitori dei congedi straordinari per assistenza, che appare criterio di equità, l'articolo 3 del presente disegno di legge introduce il vincolo dei 18 anni di assistenza continuativa del figlio disabile, alla stregua di quanto previsto nel caso della richiesta di anticipazione del pensionamento di cui all'articolo 1 del presente testo.

Per queste ragioni si auspica l'immediata approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli conviventi gravemente disabili per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato)

1. In via sperimentale per il triennio 2013-2015, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno

di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.

2. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

3. In via sperimentale per il triennio 2013-2015, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che abbiano assistito due o più figli disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, possono accedere a domanda all'anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro cinque anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento.

4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

(Modalità di riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli conviventi gravemente disabili)

1. Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono

allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) autocertificazione comprovante l'esercizio della potestà genitoriale e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

2. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

(Disciplina transitoria di salvaguardia per l'accesso alla pensione dei lavoratori con figli gravemente disabili. Computo dei periodi di congedo ai fini della pensione di anzianità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera *e-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con *handicap* grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al citato decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

2. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente

legge, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con *handicap* in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati rispettivamente, quanto all'articolo 1, in 43,2 milioni di euro per l'anno 2013, 58,3 milioni di euro per l'anno 2014, 65,8 milioni di euro per l'anno 2015, 59,9 milioni di euro per l'anno 2016, 44,0 milioni di euro per l'anno 2017, 26,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 9,3 milioni di euro per l'anno 2019 e, quanto all'articolo 3, in 1,2 milioni di euro per l'anno 2013, 3,5 milioni di euro per l'anno 2014, 2,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante i risparmi di spesa ovvero le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo almeno

pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2017 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2017. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2013, 1,8 milioni di euro per l'anno 2014, 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, producano per ogni anno effettivi maggiori risparmi di spesa.

3. Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 2 del presente articolo, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di spesa ivi prevista, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

